



Consiglio regionale

Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni

Capo I

Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente capo, a seguito di quanto disposto con decreto n. 3936 del 26 gennaio 1995 del Commissario ad acta di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), detta disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna.

Art. 2 (Nomina del Commissario Straordinario)

1. Al fine di accelerare la dismissione dei beni di cui all'articolo 1, il Sindaco del Comune di Bisenti è individuato, previa intesa con la Regione Abruzzo, Commissario Straordinario.
2. Alla nomina del Commissario Straordinario, le cui funzioni e compiti comprendono tutto quanto occorrente per la dismissione dei beni in questione, ivi compreso il potere di stipula di atti negoziali, provvede il Presidente della Giunta regionale. L'incarico conferito è a titolo gratuito.
3. Il Dipartimento Agricoltura e il Consorzio di Bonifica Centro provvedono a trasferire tempestivamente al Commissario Straordinario la documentazione relativa alla procedura di dismissione di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)), nonché ad assicurare ogni utile supporto ai fini del subentro in tutte le connesse attività. Delle operazioni di trasferimento della documentazione è redatto apposito verbale.
4. Il Commissario Straordinario, nell'ambito delle funzioni di cui al presente capo, per i beni ricadenti nei territori dei Comuni di Arsita, Castelli e Castel Castagna, opera d'intesa con i rispettivi Sindaci.

Art. 3

(Norme sulle procedure di dismissione)

1. La dismissione di cui al presente capo avviene attraverso procedure di alienazione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. La pubblicità è garantita attraverso la pubblicazione sul BURAT, l'affissione di manifesti nei territori dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna, nonché la pubblicazione dell'estratto dell'avviso su testate giornalistiche a diffusione locale e almeno su una a diffusione nazionale e internazionale.
2. I proventi derivanti dalle alienazioni di detti beni immobili sono riversati alla Regione, secondo le modalità stabilite nell'articolo 4, decurtate le spese sostenute per le procedure di dismissione, debitamente documentate.
3. Prima dell'avvio delle procedure di cui al comma 1, il Commissario Straordinario provvede, secondo le modalità ritenute più idonee, a verificare se coloro che hanno stipulato un atto di cessione di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nell'ambito della procedura espropriativa avviata dal Consorzio di Bonifica Vestina (oggi Consorzio di Bonifica Centro) secondo il piano di esproprio approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno n. 1989/PI del 26.05.1982, intendono procedere al riacquisto della proprietà al prezzo di stima. I beni trasferiti ai sensi del primo periodo del presente comma sono esclusi dalle procedure di cui al comma 1.
4. Il termine per la conclusione della procedura di cui al presente articolo è stabilito in anni due dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I beni immobili che residuano dalle procedure di dismissione di cui ai commi 1 e 2, su richiesta dei Comuni nel cui territorio insistono, sono trasferiti in proprietà agli stessi a titolo gratuito, nello stato di fatto in cui si trovano.
6. Ai fini dell'attribuzione in proprietà dei beni immobili di cui al comma 1, i Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna devono farne richiesta alla Regione entro un anno dalla chiusura delle procedure di dismissione di cui al presente capo. La richiesta è fatta dai Sindaci, su deliberazione del Consiglio comunale.
7. I Comuni, ai quali vengono attribuiti i beni immobili di cui al presente articolo, si obbligano a destinare gli stessi per l'erogazione di servizi, allo svolgimento di funzioni istituzionali, ovvero per finalità di pubblico interesse e/o valorizzazione dei rispettivi territori.

Art. 4

(Disposizioni d'attuazione)

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per il versamento dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione nonché per la rendicontazione delle spese sostenute dal Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui al presente capo, stimabili nell'ammontare complessivo di euro 700.000,00 a valere sul triennio 2023/2025, sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino.
2. Al Bilancio di previsione 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Introiti da alienazioni immobiliari comprensorio Bisenti, Castelli, Arsita, Castel Castagna", per euro 150.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino", per euro 150.000,00;
 - b) esercizio 2024, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Introiti da alienazioni immobiliari comprensorio Bisenti, Castelli, Arsita, Castel Castagna", per euro 250.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino", per euro 250.000,00;
 - c) esercizio 2025, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Introiti da alienazioni immobiliari comprensorio Bisenti, Castelli, Arsita, Castel Castagna", per euro 300.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino", per euro 300.000,00.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 2, possono essere impegnati soltanto previo accertamento delle nuove entrate di cui al comma 1, da contabilizzare a seguito del trasferimento delle somme previste da parte del Commissario Straordinario.

Capo II

Ulteriori disposizioni

Art. 6
(Modifica all'art. 1 della l.r. 38/1985)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 38 (Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche a favore di personaggi abruzzesi, di nascita o di origine, che si siano particolarmente contraddistinti in campo culturale, sportivo, artistico o scientifico, o non abruzzesi che abbiano comunque reso lustro all'Abruzzo."

Art. 7
(Modifica alla l.r. 96/1996)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

"Art. 14-bis
(Assegnazioni di alloggi nei Comuni capoluogo di provincia per i nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'Ordine)

1. La Regione con proprio atto deliberativo, sulla base delle segnalazioni delle Prefetture, destina una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nei Comuni capoluogo di provincia ai nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'Ordine che prestano servizio nel territorio regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione può demandare ai Comuni capoluogo e alle ATER l'individuazione di singoli edifici nell'ambito degli immobili ristrutturati o di nuova realizzazione.
3. Le assegnazioni avvengono sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente.
4. Agli appartenenti alle Forze dell'Ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), f); il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.
5. Per gli assegnatari appartenenti alle Forze dell'Ordine di cui al comma 1:
 - a) si applica il contratto di locazione a canone concordato;
 - b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel territorio regionale.
6. Gli assegnatari di cui al comma 5 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.
7. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 3, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria dei Comuni capoluogo o delle ATER."

Art. 8
(Modifica all'art. 15 della l.r. 96/1996)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 15 della l.r. 96/1996, è inserito il seguente:
"11-bis. Nell'ambito della riserva di cui al comma 1 e per le medesime finalità, la Regione può demandare ai Comuni e alle ATER l'individuazione di singoli alloggi ovvero porzioni di fabbricato agli appartenenti alle Forze dell'Ordine. Si applica in ogni caso il contratto di locazione a canone concordato."

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 24/2007)

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità) è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Registro delle autorizzazioni)

1. Ogni Provincia è tenuta all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'archivio delle autorizzazioni."
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 24/2007 è abrogata.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 23/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d), le parole "un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna Amministrazione provinciale." sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore del Dipartimento competente per materia o suo delegato;"
 - b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti di ciascuna delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura regionali."

Art. 11
(Modifiche all'art. 7 della l.r. 28/2011)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) le parole "e gli interventi realizzati nei Comuni, non classificati sismici al tempo della realizzazione della costruzione, in assenza della preventiva denuncia dei lavori di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)" sono soppresse.

Art. 12
(Modifiche all'art. 4 della l.r. 5/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di Stabilità Regionale 2016) è inserito il seguente:
"3-bis. Qualora il proponente di cui al comma 1 sia un Ente, Agenzia o Azienda, comunque denominato, di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale e soggetto attuatore di intervento per conto della Regione, l'importo variabile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non è dovuto."

Art. 13
(Modifiche alla l.r. 5/2021)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2021, n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) provvede all'organizzazione, anche in raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e sviluppo economico, a decorrere dall'annualità 2023, di una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione.";
 - b) il comma 2.1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2.1. Ai fini dell'organizzazione della fiera annuale e dello svolgimento delle attività di supporto tecnico di cui gli articoli 11, 12 e 15, la Regione, per tramite del Servizio regionale competente, in qualità di Centro di responsabilità, eroga all'ARAP per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo annuale di euro 80.000,00, mediante l'utilizzo delle risorse allocate e disponibili nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 102599/1 (Contributi per la promozione e la valorizzazione agricola e artigianale) del Bilancio regionale 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025.";
 - c) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. Il Dipartimento competente in materia di infrastrutture tecnologiche, con il supporto tecnico dell'ARAP, provvede ad implementare il portale telematico secondo quanto previsto nel presente articolo.";
 - d) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'elaborazione del simbolo grafico del marchio il Dipartimento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico dell'ARAP.";
 - e) al comma 1 dell'articolo 15, dopo la parola "emana" sono inserite le seguenti ", anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARAP,";
 - f) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato.

Art. 14
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 28/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 2023, n. 28 (Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno), dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) un rappresentante designato congiuntamente dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara.".

Art. 15
(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 434 del 2.8.2022 (Strategie per la definizione e realizzazione del Progetto della Transumanza e dei Tratturi) è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 272333, art. 2.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, allo stato di previsione del Bilancio regionale 2023/2025 sono apportate, per l'anno 2023, le seguenti variazioni di competenza e cassa:
 - a) in diminuzione parte Spesa: capitolo 151402, art. 2, Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 45.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: capitolo 272333, art. 2, Titolo 2, Missione 08, Programma 01, per euro 45.000,00.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio e Ambiente adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 16

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 - Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio relativo al pagamento dei compensi spettanti per gli incarichi di docenza nell'ambito del corso di formazione ed aggiornamento per ispettori e agenti fitosanitari nella Regione Abruzzo ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) per un importo complessivo di euro 2.700,00.
2. Gli oneri finanziari conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 2.700,00, trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo U/101427 del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 17

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 - Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio relativo al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni d'esame provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) e s.m.i., per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, per un importo complessivo di euro 19.230,00.
2. Gli oneri finanziari conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 19.230,00, trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 142332/19 del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 93/2 del 8.8.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE